

## **AUDIZIONE V COMMISSIONE SENATO SU DECRETO RISTORI-TER**

### **OSSERVAZIONI E PROPOSTE ASSISTAL**

**ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management** - è l'Associazione imprenditoriale di categoria, aderente a CONFINDUSTRIA, che rappresenta le imprese operanti nel settore dei servizi di Facility & Energy Management/Efficienza Energetica (ESCo) nonché le imprese specializzate nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici.

Ad ASSISTAL aderiscono le più importanti imprese che costruiscono impianti ed operano nella filiera dell'Efficienza Energetica sul mercato industriale, residenziale, terziario e della pubblica amministrazione.

In termini quantitativi ad ASSISTAL aderiscono circa 1200 imprese, con un fatturato medio annuo di circa 10 miliardi di euro e circa 60.000 dipendenti; le imprese aderenti rappresentano oltre il 30% del mercato delle costruzioni e manutenzioni degli impianti tecnologici, nonché il 75% dell'offerta di Facility Management (servizi integrati agli edifici ed alle infrastrutture) ed il 90% della domanda pubblica di servizi energetici.

Per tale competenza l'Associazione segue con molta attenzione gli sviluppi che stanno interessando il sistema di incentivazione dei bonus fiscali, dal superbonus 110% all'ecobonus e al bonus ristrutturazione, e, in particolare, i cambiamenti riguardanti la modalità della cessione del credito, nonché le pesanti ricadute economiche che i rincari dei materiali e dell'energia stanno avendo sulla tenuta finanziaria delle imprese.

Si riportano di seguito prime osservazioni e proposte di modifica al Decreto ristori-ter che è oggetto di questa audizione.

## **Articolo 28 (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)**

Il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, cosiddetto decreto ristori-ter, è intervenuto nuovamente sui bonus fiscali prevedendo nuove strette sulla cessione del credito d'imposta per tutte le detrazioni fiscali, dal superbonus del 110% all'ecobonus e il bonus ristrutturazioni.

In particolare, con l'art. 28 il Governo punta a contrastare le pratiche fraudolente bloccando la cessione multipla dei crediti d'imposta e prevedendo di fatto una sola cessione da parte dell'impresa ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Inoltre, interviene in modo retroattivo anche sui contratti in essere, prevedendo che solo i crediti ceduti entro la data del 7 febbraio 2022 possono essere oggetto di un'ulteriore cessione.

Infine, stabilisce che tutti i contratti di cessione conclusi in violazione di queste disposizioni sono nulli.

L'intento del Governo di voler contrastare le pratiche fraudolente è comprensibile (l'Agenzia delle entrate sta scoprendo frodi di diversi milioni di euro ad opera di soggetti che hanno ceduto il credito a fronte di opere mai realizzate) ma questo blocco generalizzato alle cessioni multiple rischia di "criminalizzare" e penalizzare i cittadini, che non potranno beneficiare dell'incentivo entro i tempi fissati, e le imprese oneste, che non riusciranno a portare a termine i lavori.

L'effetto domino che il blocco delle cessioni multiple ha innescato:

- causa una crisi di liquidità, in quanto il vincolo di una sola cessione riduce la disponibilità del cessionario, sia esso una banca, un intermediario finanziario o un altro soggetto, ad acquisire crediti che superano la capacità di utilizzarli e conseguentemente blocca i cantieri;
- genera migliaia di contenziosi, in quanto il decreto cambia le regole intervenendo sui contratti in essere.

A tutto questo vanno poi aggiunti:

- i rincari delle materie prime e dell'energia che, come denunciato da mesi, non consentono alle imprese di sostenere i costi dei contratti in corso e di essere competitive sul mercato;
- le difficoltà di approvvigionamento di materiali e di mano d'opera qualificata;
- le problematiche di natura sanitaria conseguenti all'emergenza covid che costringono a ripianificare e riprogrammare le attività per ragioni di quarantena sanitaria con conseguente dilatazione dei tempi ed aggravio di costi.

Le disposizioni in commento stanno creando un corto circuito nel settore delle riqualificazioni energetiche e sismiche che blocca gli investimenti collegati ai bonus fiscali ed è pertanto evidente che questo avrà importanti ricadute anche sulla finanza pubblica che registrerà minori entrate in termini di Iva, Irpef/Ires e Irap.

Pertanto, considerato tutto quanto sopra e tenuto conto che le attuali frodi riportate dalla stampa risultano utilizzare lo schema della cessione multipla di società in società e infine verso persone fisiche nullatenenti, la nostra **proposta** è che si intervenga nell'ottica di:

- **vietare la cessione del credito a persone fisiche;**
- **consentire una seconda cessione del credito se la stessa viene fatta ai soggetti autorizzati dall'art. 106 del Testo Unico Bancario come intermediari finanziari**, laddove la prima cessione non sia già stata effettuata nei loro confronti;
- **inoltre, consentire cessioni multiple tra i soggetti autorizzati dall'art. 106 del Testo Unico Bancario come intermediari finanziari;**
- **non rendere retroattiva l'applicazione delle nuove disposizioni.**

Infine, è **necessario che questo intervento correttivo avvenga nel più breve tempo** possibile perché non è pensabile che il mercato possa attendere i 60 giorni per la conversione in legge del decreto ristori-ter.

Relativamente alle tempistiche del superbonus, vista l'eccezionalità del momento, chiediamo di uniformare le scadenze, che al momento sono differenziate in base alla natura del soggetto beneficiario, in quanto questo contribuirebbe a ridurre le speculazioni e a calmierare i prezzi.

Sempre in tema di superbonus, al fine di consentire il ricorso a tale strumento nelle iniziative di **Partenariato Pubblico Privato**, che viene utilizzato anche per la realizzazione di interventi di social housing, chiediamo che venga chiarito che tale incentivo non concorre al raggiungimento dei contributi pubblici erogabili fino alla soglia del 49% del valore degli investimenti, di cui all'art. 165, comma 2, d.lgs. n. 50/2016.

-----

#### **Articolo 29 (Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)**

Il Decreto ristori – ter introduce l'obbligo dell'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi per i contratti di lavori i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022, data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente a questa stessa data. In tal caso si potrà procedere a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

A tal riguardo ricordiamo che l'art. 1-septies del Decreto-legge 73/2021, cosiddetto Decreto sostegni-bis, convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021, ha introdotto un'analogha procedura straordinaria di compensazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2021 sulla base delle variazioni dei prezzi rilevate dal Ministero delle infrastrutture, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Pertanto, nel merito delle nuove misure introdotte dal decreto ristori-ter, se da un lato si è voluto concedere qualcosa con la riduzione dell'alea dall'8 al 5%, dall'altro viene ripresa stabilendo un tetto massimo per la compensazione all'80%. In ultimo, è stato individuato un nuovo soggetto, l'Istat, che è incaricato di definire la nuova metodologia di rilevazione a cui il Ministero delle infrastrutture dovrà

attenersi per procedere alla determinazione con proprio decreto delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali più significativi relative a ciascun semestre.

Così facendo, si è certificata l'inadeguatezza della metodologia e del paniere finora adottati con il decreto dello scorso novembre, che hanno individuato in modo del tutto incongruo gli aumenti per il primo semestre del 2021.

ASSISTAL lo denuncia da tempo, e con soddisfazione prendiamo atto che talune nostre osservazioni siano state fatte proprie anche dal legislatore ma, proprio per queste ragioni, non possiamo archiviare quanto deciso per il primo semestre 2021 e quanto di analogo si sta profilando per il secondo semestre. Si tratta di misure che vanno riviste, alla luce del fatto che sono del tutto inefficaci rispetto alle perdite registrate dalle imprese in quanto, ad oggi, un'impresa può non accedere alle forme compensative, semplicemente perché i materiali non sono contenuti nell'elenco delle appena 56 voci previste, oppure può vedersi riconosciuta una percentuale di aumento completamente diversa da quella realmente sostenuta.

Chiediamo quindi con urgenza un **intervento correttivo che sani gli errori commessi per il primo semestre 2021 e modifichi il meccanismo di rilevazione per il secondo semestre 2021** per una fotografia dei reali incrementi di mercato.

Pertanto, proprio sulla base di questa esperienza negativa, che rischia di lasciare sulle spalle delle imprese gli effetti degli aumenti incontrollati, auspichiamo che la **nuova metodologia** produca effetti profondamente diversi rispetto a quella adottata finora attraverso la definizione di una **corretta modalità di rilevazione** e di un **paniere adeguato**. A tale scopo auspichiamo un **coinvolgimento delle Associazioni di categoria** maggiormente rappresentative del mercato che è interessato da queste disposizioni.

In aggiunta, siccome la procedura straordinaria di compensazione del decreto sostegni-bis, prorogata dalla Legge di bilancio 2022, si ferma a dicembre 2021 e le disposizioni dell'art. 29, che si applicano a partire dal 27 gennaio 2022, escludono dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare dell'offerta, occorre **prevedere un'estensione delle misure del decreto sostegni – bis al 2022** che diversamente verrebbe escluso sia dal vecchio che dal nuovo regime.

Segnaliamo inoltre una **discrepanza temporale tra la periodicità delle rilevazioni, che è semestrale, e il periodo a cui le stesse si riferiscono che è annuale** dal momento che la compensazione si applica alle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di rilevazione e **non possiamo condividere la previsione che l'istanza di compensazione possa essere presentata solo per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma**, dando per scontato che un eventuale ritardo sia attribuibile esclusivamente all'operato dell'impresa.

Sul fronte delle risorse chiediamo che **tutte le opere possano accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche** di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e non soltanto quelle del PNRR.

In ultimo non troviamo condivisibile la previsione di una efficacia limitata sino al 2023 del meccanismo revisionale in quanto, al contrario, è necessario che **l'istituto della revisione prezzi sia reso strutturale** per il mantenimento nel tempo del necessario e doveroso equilibrio tra prestazioni dell'appaltatore e controprestazione del committente.

-----

### **Titolo III (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica)**

I rincari delle commodity energetiche, quali in particolare l'energia elettrica e il gas naturale, stanno erodendo i margini delle imprese impegnate nella transizione energetica del nostro Paese, compromettendo seriamente la loro tenuta finanziaria e con essa la ripresa economica del nostro Paese e la realizzazione del PNRR.

Tutto il sistema produttivo è in grave difficoltà e le imprese coinvolte nella costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e nella fornitura di servizi energetici e di facility management, che non sono imprese energivore, sono lasciate sole a sostenere il peso non più sostenibile dei rincari dell'energia e la responsabilità di non riuscire più a garantire servizi essenziali. Occorrono misure strutturali di medio-lungo periodo per ridurre la dipendenza energetica del nostro Paese ma anche misure congiunturali per affrontare nell'immediato il caro bolletta.

Pertanto, **l'intero comparto non può che ritenere insufficienti le misure contenute nel Decreto ristori -ter** laddove viene prevista l'estensione delle agevolazioni sugli oneri di sistema del settore elettrico agli impegni di potenza superiori ai 16,5 KW **e attende un intervento per calmierare gli aumenti del gas**, il cui costo si è quintuplicato.

Per cui, in linea generale, appare necessario individuare a livello normativo – e non lasciare alle stazioni appaltanti il potere discrezionale di scegliere – un meccanismo revisionale che tenga conto delle singole voci oggetto del contratto – nel caso di specie l'energia – e non, come oggi avviene, criteri di riferimento a panieri che mediano (e rendono poco veritiero per singola voce) il risultato percentuale di incremento.

A ciò si devono aggiungere gli effetti negativi derivanti dalle misure previste dal Decreto - legge 130/2021, comunemente detto **decreto taglia bollette**, che stanno **penalizzando** ulteriormente **le imprese impegnate nella riqualificazione energetica degli edifici pubblici**.

Invero la **riduzione dell'Iva, di cui le imprese non beneficiano in quanto soggetti passivi Iva, determina una riduzione dell'indice revisionale della componente energetica del canone di molte gare pubbliche che prendono a riferimento il listino prezzi dell'ARERA per il cliente domestico tipo**. Pertanto, sulla base del principio di neutralità dell'Iva, che rappresenta un principio cardine dell'imposta, chiediamo un intervento secondo cui i bandi - esclusivamente quelli pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge sostegni ter - rechino criteri di revisione prezzi (laddove ricorrano prezzi unitari delle componenti energetiche stabiliti dall'ARERA) che escludano la componente Iva dei vettori energetici; in altri termini l'IVA deve essere scorporata dal calcolo delle percentuali di scostamento, attesa la possibile oscillazione, nel tempo, della medesima – come nel caso della modifica del regime IVA a favore di soggetti svantaggiati quali le famiglie, poiché indirettamente incide negativamente, sotto il profilo revisionale, sui contratti.

Giova rilevare che la soluzione appena proposta è già stata adottata nel settore servizi, ad esempio, da CONSIP (ad esempio la Gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, e la Gara a procedura aperta per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2), ma è necessario che tale

previsione non sia rimessa alla volontà dell'ente appaltante, bensì sia strutturale, obbligatoria ed univoca per tutte le gare.

Al contrario, per quanto attiene i contratti in corso - vale a dire tutti quelli perfezionati prima dell'entrata in vigore della auspicata norma di cui sopra -, è necessario che la disciplina revisionale prevista nei bandi, compreso il regime Iva, venga lasciata invariata, anche al fine di non compromettere il sinallagma contrattuale.



## PROPOSTE ASSISTAL DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 29

al Decreto-legge 27 gennaio, n. 4, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”

### Art. 29

#### *Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici*

1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici **di lavori, servizi e forniture di durata superiore a 6 mesi**, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto ~~dal secondo e~~ dal terzo periodo del medesimo comma 1;
- b) ~~per i contratti relativi ai lavori~~, l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente “Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli

**indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo”.**

**1 bis.** Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono **valutate compensate** dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato **nell'anno nel semestre** di presentazione dell'offerta, ~~anche~~ tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e ~~comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza~~, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

**1 ter.** Per i contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7 bis.

2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, **nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale**, aggiorna la lista dei materiali e definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui **al comma 1 bis, nonché di cui** all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più

significativi relative a ciascun semestre. L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.

3. La compensazione di cui al **comma 1 bis**, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni **eseguite e contabilizzate nei dodici mesi precedenti nel semestre precedente** al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, **ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nellibretto delle misure.**

4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del **comma 1 bis, lettera b)**, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo **esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.** I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.

5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati **nell'anno solare nel semestre** di presentazione dell'offerta

6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate

**6 bis.** Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

**6 ter.** Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)

7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), **nonché di cui al comma 1 bis** si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a

disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

7 bis. Per le finalità di cui al comma 1-bi, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e ~~limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101,~~ alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento ~~della compensazione delle somme~~ di cui alla lettera b) del comma 1, **nonché di cui al comma 1 bis**, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma.

9. Le risorse finanziarie rese disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.

10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati **alle compensazioni al riconoscimento delle somme** di cui al comma 1, lettera b), **nonché di cui al comma 1 bis, per le opere pubbliche indicate al comma 8.** Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

11. ~~Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento,~~ Nelle more della determinazione dei prezziari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, **ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione**, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ~~possono,~~ ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ~~incrementare ovvero ridurre~~ **incrementano ovvero riducono** le risultanze dei prezziari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione ~~degli esiti delle rilevazioni, effettuate~~

~~dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.~~ dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale.

11 bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.

12. Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché' previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale**, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.

13. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è inserito, infine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».